



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BITONCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2013

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità

ONOREVOLI SENATORI. - La difficile situazione economica che ha colpito tutti i Paesi impone l'adozione di iniziative finalizzate a creare opportunità di sviluppo sostenendo, in particolar modo, le fasce di reddito meno abbienti, più colpite dalla crisi internazionale.

All'interno del contesto nazionale va altresì evidenziato come il deprecabile fenomeno dell'evasione fiscale rappresenti, come noi tutti purtroppo ben sappiamo, un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese, difficilmente controllabile, che causa, oltre che un ammanco nelle casse dell'erario, una grave e ingiusta sperequazione tra chi paga le tasse e chi no.

Questo detestabile fenomeno si manifesta sotto diverse forme, come il mancato rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale da parte di esercizi commerciali che avrebbero invece l'obbligo di rilasciarli e che, con tale comportamento elusivo, provocano, oltre che una perdita di entrata per il fisco, una vera e propria concorrenza sleale verso gli esercenti che invece producono regolarmente lo scontrino o la ricevuta fiscale. A tal proposito va considerato che i controlli su questa tipologia di evasione restano di estrema complessità, sia per l'ampiezza del fenomeno, sia per l'oggettiva impossibilità,

da parte degli organi preposti, di poter riscontrare scrupolosamente l'evasione nelle molteplici modalità con le quali si manifesta.

In questo senso appaiono dunque interessanti le esperienze di altri Paesi, anche europei, che da tempo permettono la deduzione dal reddito annuale di scontrini o di ricevute fiscali per l'acquisto di determinati beni, solitamente beni primari. Attraverso questo sistema si permette sia ai soggetti meno abbienti di godere di uno sgravio fiscale, sia di incentivare i consumi e l'acquisto. Il presente disegno di legge si pone quindi come finalità quella di permettere la deduzione, dal reddito delle persone fisiche, di una quota, pari a un massimo del 10 per cento e fino a 10.000 euro, per le spese di beni di prima necessità. L'importo della deduzione, peraltro, è valido solo per i redditi fino a 50.000 euro e può anche essere differenziato sulla base del numero di figli di ciascuna famiglia. Così facendo, pertanto, sarà possibile sia incentivare i consumi dei beni di prima necessità, sia combattere l'evasione fiscale, giacché il consumatore finale è incentivato, allo scopo di dedurre le spese sostenute, a richiedere l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile il 10 per cento, fino ad un massimo annuo di 10.000 euro, delle spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 50.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli».

Art. 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione del comma 3-ter dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

